



Statuto del Sindacato Nazionale Ingegneri - Denominato <<SNIng>>

INDICE

PARTE PRIMA - Principi costitutivi	2
TITOLO I - Costituzione e finalità	2
Art. 1 - Costituzione, sede e durata	2
Art. 2 - Principi	2
Art. 3 - Finalità	2
Art. 4 - Le attività	4
TITOLO II - Rapporti associativi e cariche sociali	5
Art. 5 – Adesione a Confederazioni	5
Art. 6 - Soci, tesseramento e quota associativa	4
Art. 6.1 - Adesione al sindacato SNIng: Forma Diretta	5
Art. 6.2 - Adesione al sindacato SNIng: adesione tramite Organizzazioni Sindacali Aderenti	5
Art. 7 – Diritti e doveri degli iscritti	6
Art. 8 - Decadenza	6
PARTE SECONDA - Strutture e forme organizzative del sindacato SNIng	7
TITOLO I - Organizzazione del sindacato SNIng	7
Art. 9 - Gli Organi del sindacato SNIng	7
Art. 10 - Gli Organi del sindacato SNIng	7
TITOLO II – La struttura	7
Art. 11 - Congresso	6
Art. 12 - Consiglio Direttivo	8
Art. 12.1 – I Fondatori	9
Lista dei Fondatori del sindacato SNIng	10
Art. 13 – La Segreteria Generale	10
Art. 14 – Il Segretario Generale	12
Art. 15 – Il Presidente	12
Art. 16 – I Vice segretari	13
Art. 17 - Tesoriere	13
Art. 18 - Collegio dei Probiviri – se nominato -	13
Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato -	13
Art. 20 – Organi Consultivi	13
PARTE TERZA - Attività amministrazione, patrimonio e bilancio	14
Art. 21 - Attività amministrativa	14
Art. 22 - Patrimonio Sociale	15
Art. 23 - Esercizio sociale e rendiconto economico	15
Art. 24 - Utili di gestione	13
PARTE QUARTA - Disposizioni transitorie e finali	15
Art. 25 - Obbligatorietà dello Statuto	15
Art. 26 - Modifiche Statuto	15
Art. 27 - Patrimonio Sociale	15
Art. 28 - Regolamenti interni	16
Art. 29 - Tutela dei dati personali	16
Art. 30 - Norme di rinvio	16



PARTE PRIMA - Principi costitutivi

TITOLO I - Costituzione e finalità

Art. 1 - Costituzione, sede e durata

È costituito il Sindacato Nazionale Ingegneri, d'ora in avanti denominata **"S.N.Ing."** (nel seguito, per brevità, semplicemente la "Sindacato SNIng"). Esso ha carattere nazionale ed è disciplinato dal presente Statuto, dai regolamenti successivamente approvati, e dalle norme di Legge, in quanto applicabili, vigenti in materia.

Il sindacato SNIng, associa ed organizza le donne e gli uomini che operano nell'ambito dell'ingegneria, esteso a tutti coloro che a diverso titolo contribuiscono all'Innovazione e alla Ricerca per lo sviluppo del Sistema Paese, secondo l'accezione di innovazione già definita dalla direttiva 2014/24/UE (e successive modifiche e integrazioni): <<attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l'altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva>>.

La denominazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività.

La sede centrale è in Roma, Via Luca Gaurico n.283. La variazione della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Qualora se ne ravvisi l'esigenza, il Sindacato ha facoltà di istituire sezioni distaccate / locali sul territorio nazionale. La durata del Sindacato è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi

Il sindacato SNIng è autonomo, libero, democratico, senza scopi di lucro, apolitico ed apartitico.

Il sindacato SNIng fonda la propria vita sociale ed economica ispirandosi ai valori e principi fondamentali della Costituzione Italiana nonché al prestigio, decoro, lealtà, condotta morale e correttezza professionale nei confronti dei datori di lavoro, dei committenti, dei colleghi e dei terzi.

Il sindacato SNIng reputa le pari opportunità e l'inclusione quali elementi di imprescindibile e basilare importanza per accrescere e valorizzare le risorse professionali e per prevenire tutte le forme di discriminazione.

Il sindacato SNIng sostiene la natura e l'essenza dell'opera intellettuale in quanto disciplinata da regole tipiche, nonché chiare e precise, nel rispetto dell'etica deontologica posta a garanzia della sicurezza dei cittadini, che si avvalgono quotidianamente delle prestazioni degli esperti dell'Innovazione.

Art. 3 - Finalità

Il sindacato SNIng è una associazione senza scopo di lucro che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie di lavoratori associati nonché di fornire agli stessi servizi di carattere assistenziale, sociale, culturale e ricreativo. Il sindacato SNIng svolge ogni azione diretta ed indiretta per la *salvaguardia e la valorizzazione della professionalità degli iscritti*, sempre indirizzando tale attività a favore del *processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell'ambito nazionale che in quello internazionale*.

Il sindacato SNIng si prefigge di raggiungere, attraverso la rappresentanza dei propri iscritti, le seguenti finalità:

- tutela e valorizzazione delle Professioni ingegneristiche e di quanti operano a diverso titolo nell'ambito dell'Innovazione, secondo la definizione già individuata all'articolo 1 del presente Statuto;
- tutela, individuale e collettiva, di diritti e interessi professionali, culturali, giuridici, economici, sociali e previdenziali degli iscritti;
- assistenza contrattuale e tutela degli iscritti nei rapporti con i datori di lavoro ed i dipendenti;
- rappresentanza degli iscritti per la difesa e la tutela dei diritti delle figure ingegneristiche in cerca di occupazione, dipendenti del settore pubblico, ricercatori, personale con contratti atipici, dipendenti del settore privato, liberi professionisti e pensionati, enti ed aziende del c.d. consolidato ISTAT dello Stato.



Art. 4 - Le attività

Il sindacato SNIng per il perseguimento delle sue finalità, potrà, sia direttamente che con la collaborazione di soggetti che operino attivamente ed in sintonia con i principi statutari, svolgere esemplificativamente le seguenti attività:

- a) rappresentare e difendere, in ogni sede e struttura, nazionale ed internazionale, i diritti e gli interessi professionali, economici e morali degli iscritti;
- b) promuovere in tutte le sedi istituzionali, politiche e sociali l'ampia partecipazione e consultazione dei soggetti interessati alla riforma e al miglioramento continuo delle professioni ingegneristiche e dell'ambito dell'Innovazione;
- c) disseminare una cultura dell'Innovazione con ogni mezzo e strumento di comunicazione o modello organizzativo;
- d) assumere tutte le iniziative utili per la tutela degli iscritti ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e di riconoscimento delle professionalità;
- e) aderire a organizzazioni e associazioni, nazionali ed internazionali, che condividano i principi e le finalità del presente statuto;
- f) promuovere, valorizzare e riqualificare la formazione e l'aggiornamento professionale come strumento di sviluppo personale, professionale, economico, sociale in una logica di apertura, condivisione e miglioramento continuo;
- g) ideare, progettare e realizzare iniziative, convegni e interventi coerenti con le finalità sociali anche partecipando ad avvisi, bandi e gare pubbliche;
- h) effettuare e/o commissionare studi e ricerche;
- i) partecipare a bandi nazionali ed europei, laddove possibile per legge;
- j) progettare ed erogare formazione;
- k) proporre iniziative ed interventi presso gli organi istituzionali, l'opinione pubblica ed i mezzi di informazione, per stimolare il dibattito ed ogni altra azione utile al raggiungimento dei fini statutari;
- l) contribuire alla definizione di un *contratto nazionale* che possa migliorare le tutele e i diritti degli iscritti, nonché valorizzarne le professionalità;
- m) promuovere, con le organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, gli strumenti bilaterali nazionali di settore
- n) stipulare contratti e concludere accordi o *protocolli di intesa* nonché collaborazioni con sindacati, istituzioni, pubbliche amministrazioni nazionali, regionali e locali, enti pubblici o privati, enti del terzo settore o libere associazioni, associazioni professionali e interprofessionali, ordini professionali, nazionali ed europei, qualora tali attività siano necessarie, utili coerenti per il perseguimento dei fini statutari prefissati;
- o) assumere, promuovere e valorizzare iniziative, a carattere nazionale o internazionale, in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, fiscale e amministrativo, di interesse o di vantaggio per le professioni ingegneristiche e del settore dell'Innovazione;
- p) aderire e/o affiancarsi ad organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, confederazioni sindacali che perseguono scopi analoghi o complementari;
- q) stipulare convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione dei contributi di assistenza sindacale;
- r) partecipare alle iniziative e ai progetti, italiani, europei ed internazionali, per promuovere le figure professionali degli associati nell'ambito delle attività di loro competenza;
- s) svolgere la sua azione nel sistema formativo per la valorizzazione del sistema scolastico quale elemento strutturale per realizzare un sistema formativo come servizio ai diritti di ogni singola persona;
- t) proporre l'integrazione delle politiche scolastiche e formative per favorire il costituirsi di un sistema di formazione continua;
- u) svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale, sociosanitaria, fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero dei soci; per tali attività e per quelle, comunque, strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche aventi personalità giuridica;



- v) organizzare viaggi e soggiorni turistici per gli iscritti;
- w) promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale e professionale;
- x) divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via telematica, di cui può essere editrice;
- y) gestire e possedere, prendere o concedere in locazione o a qualsiasi altro titolo beni immobili e mobili, anche registrati, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi enunciati nel presente Statuto;
- z) prestare ogni altra attività idonea a perseguire gli scopi del presente statuto.

In generale, è possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, *secondarie e strumentali*.

In relazione alle summenzionate attività, ai componenti degli organi sociali, ivi compresi gli esperti per progetti specifici, può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività medesima prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

TITOLO II - Rapporti associativi e cariche sociali

Art. 5 – Adesione a Confederazioni

Il sindacato SNIing può confederarsi con altre strutture sindacali per il conseguimento di comuni interessi, ivi compresa la stipula di patti federativi rilevanti ai fini della rappresentatività. L'adesione ad una Confederazione viene decisa dal Consiglio Direttivo o dalla Segreteria; quest'ultimo caso deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. L'adesione ad organismi sindacali internazionali viene decisa con le stesse modalità di cui al comma precedente. Gli stessi Organi del sindacato SNIing, con le medesime modalità, possono revocare in ogni momento adesioni a confederazioni precedentemente deliberate.

Art. 6 - Soci, tesseramento e quota associativa

Il numero degli associati è illimitato. Possono fare richiesta di iscrizione al sindacato SNIing, tutti coloro, in servizio o in quiescenza:

- a) che hanno conseguito la Laurea (Triennale o Magistrale) o Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado o Diploma di Tecnico Superiore in professioni ingegneristiche;
- b) che a diverso titolo si occupano del settore dell'Innovazione, secondo l'accezione di innovazione già definita dalla direttiva 2014/24/UE e successive modifiche e integrazioni;
- c) iscritti ed ex iscritti ad uno degli ordini delle professioni ingegneristiche o di altri ordini o Registri attinenti al settore dell'Innovazione
- d) iscritti ad associazioni delle categorie ingegneristiche o del settore dell'Innovazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni afferenti agli ambiti della cybersicurezza, dell'intelligence, dell'intelligenza artificiale, ecc.).

L'adesione è libera, volontaria e individuale.

Il sindacato SNIing associa, altresì, mediante opportuni *protocolli d'intesa*, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni, le Associazioni Professionali che accettino con libera e spontanea adesione le finalità e le procedure fissate dal presente Statuto.

L'adesione al sindacato SNIing sia in forma diretta che tramite le Organizzazioni Sindacali aderenti è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione e l'obbligo di rispetto dei principi e degli scopi del sindacato SNIing. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda di adesione al sindacato SNIing. L'istanza di richiesta di adesione sarà sottoposta all'approvazione della Segreteria che si pronuncerà entro il termine perentorio di novanta giorni. In caso di diniego la Segreteria rende nota la motivazione all'interessato, il quale può presentare istanza di riesame. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte della Federazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato, di fatto e di diritto, e sarà inserito nel libro soci.

Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con il sindacato SNIing, è quello indicato sul libro degli associati all'atto dell'iscrizione;



ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dall'associato interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Federazione.

Con l'adesione, tutti i soci del sindacato SNIng accettano integralmente e si impegnano all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti del sindacato SNIng e della Confederazione alla quale eventualmente aderisce lo stesso sindacato SNIng, della eventuale carta dei valori, dei provvedimenti adottati dagli organi statutari, ed al regolare versamento della quota annuale di iscrizione.

Art. 6.1 - Adesione al sindacato SNIng: Forma Diretta

In caso di adesione in forma diretta, la quota associativa è:

- annuale e definita annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, e viene comunicata agli associati a mezzo posta elettronica certificata;
- personale, non rimborsabile e non può trasferirsi a terzi o essere rivalutata.

Le modalità di versamento delle quote sono gestite attraverso:

- 1) la ritenuta sindacale mensile per i lavoratori dipendenti e pensionati operata direttamente sulla retribuzione o stipendio e sulla pensione;
- 2) il *contributo sindacale associativo diretto* attraverso bonifico bancario o altri strumenti di pagamento telematico, di un singolo rateo annuale.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi o a causa di morte. Tutte le attività che gli associati prestano a favore e per il perseguimento dei fini sociali della Federazione devono intendersi a titolo gratuito, fatte salve le eccezioni già previste all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 6.2 - Adesione al sindacato SNIng: adesione tramite Organizzazioni Sindacali Aderenti

L'adesione di Organizzazioni Sindacali al sindacato SNIng avviene in base ad esplicita ammissione sancita dalla Segreteria e ratificata dal Consiglio Direttivo.

La relativa domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione Sindacale richiedente, deve essere corredata da:

- a) atto costitutivo e Statuto del sindacato SNIng;
- b) dichiarazione di accettazione e di osservanza dello Statuto e del relativo regolamento del sindacato SNIng e di quello della Confederazione alla quale eventualmente aderisce il sindacato SNIng;
- c) attestazione del numero degli associati;
- d) elenco delle cariche statutarie.

Le adesioni potranno avvenire, se ritenuto opportuno, con apposito accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

Il rapporto tra la nuova Organizzazione Sindacale aderente, e il sindacato SNIng, sono regolamentate secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, oltre che mediante Statuto e Regolamenti della eventuale Confederazione di appartenenza. Gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali aderenti, in conseguenza della adesione delle organizzazioni stesse, divengono anche iscritti del sindacato SNIng.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti hanno l'obbligo di corrispondere mensilmente al sindacato SNIng i contributi sindacali associativi dovuti dai propri iscritti, secondo quanto prescritto nei corrispondenti *Protocolli d'Intesa*. Le altre tipologie di associazioni aderenti hanno dovere di corresponsione annuale, nelle misure stabilite nei relativi Protocolli.

Con la richiesta di iscrizione, tutti gli iscritti anche appartenenti a sindacati *federati*, autorizzano il sindacato SNIng alla raccolta, gestione, e trattamento dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) per le finalità statutarie.

Il Titolare del Trattamento è il sindacato SNIng. La nomina del Data Protection Officer è effettuata al momento di insediamento della Segreteria Generale.



Art. 7 – Diritti e doveri degli iscritti

Gli iscritti direttamente al sindacato SNIng e quelli alle OO.SS. ad essa aderenti hanno pari diritti, nei termini previsti dal presente Statuto.

Sono a pieno titolo iscritti al sindacato SNIng anche gli iscritti a sindacati costituite dallo stesso del sindacato SNIng unitariamente ad altre organizzazioni sindacali, o ad Organizzazioni Sindacali con le quali il sindacato SNIng abbia sottoscritto accordi di trasferimento o imputazione delle proprie deleghe, per i quali il sindacato SNIng riscuota direttamente o indirettamente le relative deleghe sindacali. Essi hanno diritto a concorrere, personalmente o a mezzo delegati, alla formazione delle deliberazioni del sindacato SNIng, della piattaforma contrattuale e delle decisioni specifiche che li riguardino. Il sindacato SNIng assicura a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare alla vita politica complessiva del sindacato SNIng, organizzando le riunioni secondo un uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione. Gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture del sindacato.

Il sindacato SNIng riconosce e valorizza la piena cittadinanza delle minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

In sintesi, dunque, tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale, hanno eguali diritti e doveri ed in particolare hanno il diritto di:

- a) essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative organizzate dalla Federazione;
- b) votare la nomina degli organi direttivi della Federazione;
- c) approvare il rendiconto annuale;
- d) avanzare la propria candidatura ed essere eletti alle cariche sociali;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno di eventuali convocazioni, consultare i verbali ed accedere ai documenti emanati dal Sindacato quali: delibere, bilanci, rendiconti e registri del sindacato SNIng;
- f) essere rimborsati dalle spese eventualmente sostenute per l'attività prestata, ove preventivamente autorizzata.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- a) comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà rispettando i principi ispiratori e le finalità del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi, concorrendo ad elevare il prestigio del sindacato SNIng;
- b) versare puntualmente la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- c) svolgere la propria attività in favore del sindacato SNIng e del bene comune in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, ferme restando le eccezioni di cui al precedente articolo 4.

Nel complesso, gli iscritti al sindacato SNIng partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso la sottoscrizione della delega e il versamento dei contributi associativi. Gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi sindacali sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti di cui fanno parte, il contributo di proposte che sono chiamati a dare, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine del sindacato SNIng. I rappresentanti eletti su indicazione del sindacato SNIng negli organismi collegiali (istituzionali) devono mantenere, con l'istanza che li ha indicati, rapporti di informazione e di elaborazione al fine di concertare gli orientamenti cui ispirare la loro attività in questi organismi.

Art. 8 - Decadenza

Gli iscritti cessano di far parte del sindacato SNIng per i seguenti motivi:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni volontarie: l'associato può recedere dal sindacato SNIng, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Segreteria. Tale recesso avrà decorrenza immediata;



- c) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale al decorso infruttuoso dei termini previsti per l'adempimento, così come disciplinato nel regolamento attuativo;
- d) Radiazione per:
- violazione delle norme statutarie, del regolamento interno o per violazione delle direttive deliberate dagli organi;
 - assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome del sindacato SNIing;
 - adesione ad altre associazioni il cui scopo, fini e principi siano contrari al presente Statuto e alle norme dell'ordinamento italiano o comunitario;
 - ogni altro caso previsto dalla normativa vigente in materia sindacale;
 - in nessun caso l'associato potrà recuperare le quote versate neanche in parte.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato a definire altre ipotesi di esclusione che non siano state nel presente atto già previste e /o disciplinate.

PARTE SECONDA - Strutture e forme organizzative del sindacato SNIing

TITOLO I - Organizzazione del sindacato SNIing

Art. 9 - Gli Organi del sindacato SNIing

È riconosciuta la piena eguaglianza di diritti a tutti gli associati che siano regolarmente iscritti del sindacato SNIing, che abbiano ritirato la tessera sociale e siano al corrente con i pagamenti delle quote associative, ed è garantita la partecipazione di essi, ai sensi dello Statuto, alla formazione delle deliberazioni sociali con la libertà di discussione e votazione.

Tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote sociali sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza nei termini previsti dal presente Statuto.

Ogni iscritto ha diritto a un voto, il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

L'elezione degli Organi del sindacato SNIing è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nei termini previsti dal presente Statuto.

Al Consiglio Direttivo del sindacato SNIing spetta il compito di normare il sistema elettorale. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

I membri degli Organi della Federazione possono essere scelti o eletti fra gli iscritti.

Art. 10 - Gli Organi del sindacato SNIing

Sono Organi del sindacato SNIing:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Segreteria Generale;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) i Vicesegretari;
- h) gli Organi Consultivi;
- i) il Collegio dei Sindaci - *se nominato* -
- j) il Collegio dei Probiviri - *se nominato* -

TITOLO II – La struttura

Art. 11 - Congresso

Il Congresso è composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota annuale. Il Congresso è il massimo organo decisionale del sindacato SNIing, ha tutti i poteri deliberativi e competenza in materia statutaria; è indetto dalla Segreteria Generale, in via ordinaria, ogni 5 anni; in via straordinaria si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà



più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso la richiesta, inviata alla Segreteria Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti di cui si propone la discussione. Il Congresso elegge direttamente: *il Consiglio Direttivo*, il Collegio dei Probiviri (se presente), il Collegio dei Revisori dei Conti (se presente). Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori. Il Congresso si svolge secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento dello Statuto, nonché dal Regolamento elettorale congressuale deliberato dal Consiglio Direttivo.

Partecipano al Congresso, nella qualità di delegati a pieno titolo, i componenti della Segreteria Generale uscente. Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno degli iscritti aventi titolo a partecipare. Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle spese necessarie allo svolgimento del Congresso in proporzione alla quantità di iscritti trasferiti alla Federazione. Tutti i soci sono eleggibili ad esclusione di quelli per cui è prevista l'incompatibilità.

Ciascun membro del Congresso può delegare un altro membro alla votazione, in forma scritta (olografa o digitale). Ogni delegato può avere soltanto due deleghe.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante del sindacato SNIng tra un Congresso e l'altro. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero *minimo* di 11 (undici) membri, in *regime transitorio* per il primo mandato composto dai Fondatori della Federazione. I Fondatori sono i firmatari in calce dello Statuto.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora siano stati eletti dal Congresso un numero di componenti inferiore al numero minimo, su proposta della Segreteria Generale il Consiglio Direttivo può cooptare ulteriori membri fino al completamento del numero minimo previsto da Statuto.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione della Segreteria Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Generale, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dalla Segreteria Generale a mezzo PEC presso i componenti del Direttivo contenente l'ordine del giorno, inviata di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza, in conoscenza alle Organizzazioni Sindacali aderenti che abbiano membri eletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – da uno dei Vicesegretari. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa la rappresentanza mediante delega, purché la stessa sia rilasciata in favore di altro componente del Consiglio Direttivo e nella misura massima di una delega per ogni partecipante. Le vacanze che si verificassero tra un congresso e l'altro possono essere colmate per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.

Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere, al proprio interno, il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, Segreteria Generale Presidente, Tesoriere e Vicesegretari;
- approvare il rendiconto di gestione predisposto dalla Segreteria Generale;
- impartire *direttive di indirizzo* alla Segreteria Generale;
- dibattere la relazione della Segreteria Generale;
- redigere e approvare la piattaforma contrattuale;
- stabilire la ripartizione dei contributi sindacali ai vari livelli;
- deliberare, con maggioranza di due terzi dei presenti, i commissariamenti di Organizzazioni Sindacali aderenti, proposti dalla Segreteria Generale;
- ratificare le adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione e le rescissioni delle adesioni delle Organizzazioni Sindacali alla Federazione;



- dichiarare decaduti i componenti del Consiglio Direttivo assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;
- deliberare l'eventuale scioglimento del sindacato SNIng e la destinazione dei fondi;
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente Statuto oltre quelle espressamente elencate.

Il Consiglio Direttivo della Federazione stabilisce i settori di iniziativa e di presenza nei quali operare con enti, istituti federali, società ed associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti. La presidenza o la direzione degli Enti, degli istituti federali e delle associazioni partecipano, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo del sindacato SNIng stessa; le stesse presentano annualmente al Consiglio Direttivo del sindacato SNIng la relazione sull'attività svolta, ivi compresa la situazione economica e patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo è competente ad emanare norme regolamentari per la esecuzione dei vari aspetti del presente Statuto e resta competente per il loro aggiornamento. Le relative decisioni sono prese con delibera adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti in riunione a presenza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi aventi diritto al voto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali.

Oltre a quanto previsto e disciplinato da altri articoli del presente Statuto, qualora un organo del sindacato SNIng assuma posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza alla Federazione, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e con le norme in esso fissate, con le norme amministrative, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura al punto da ledere l'immagine del sindacato SNIng Stesso, il Consiglio Direttivo può decidere, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei suoi componenti presenti, lo scioglimento di detto organo.

Il Consiglio Direttivo nomina, con analoga maggioranza, un commissario con i poteri dell'organismo disciolto che dovrà ristabilire le condizioni per una positiva direzione, oppure organizzare, entro 6 mesi dalla nomina, il Congresso straordinario dell'organizzazione interessata, con possibilità di una sola proroga per uguale periodo. Nella delibera del Consiglio Direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento.

Art. 12.1 – I Fondatori

Lista dei Fondatori del sindacato SNIng

- Alberto Raimondo, nato a Roma il 01/02/1940, residente in Roma, Via della Divisione Torino n. 47, Cod. Fisc. RMNLRT40B01H501D;
- Eliana Streppa, nata a Roma il 13/04/1990, residente in Roma, Via Luigi Solidati Tiburzi n. 15, Cod. Fisc. STRLNE90D53H501E;
- Maurizio Bella, nato a Roma il 11/8/1963, residente in Roma, Via Alberto Ascari n. 257, Cod. Fisc. BLLMRZ63M11H501N;
- Mohamad Ali Matar, nato a Ain Bou Soir (Libano) il 08/05/1959, Residente in Roma, Via Aversa n. 55 scala C, Cod. Fisc. MTRMMD59E08Z229Z;
- Nicola Portulano, 02/07/1967 nato a San Pietro Vernotico (BR), residente in Roma, Via Joyce n. 46 B/10, Cod. Fisc. PRTNCL67L02I119U;
- Paolo Raimondo, nato a Roma il 22/05/1971, residente in Roma, Via dei Corazzieri n. 46, Cod. fisc. RMNLRT40B01H501D;
- Raffaele Torella, nato a Roma il 25/01/1963, residente in Roma, Via Pio Emanuelli n. 31, Cod. Fisc. TRLRFL63A25H501A;



Art. 13 – La Segreteria Generale

La Segreteria Generale è l'organo *esecutivo e di governo* del sindacato SNIg.

È composta da un Segretario Generale, *Legale Rappresentante*, cui spetta la firma, dal Presidente, dal Tesoriere e da due Vicesegretari. La Segreteria Generale è eletta dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Ogni componente della Segreteria Generale – sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale – risponde del suo operato all'organo esecutivo, fatta eccezione per il Presidente, che ha funzioni di alta rappresentanza e di garante supervisore. La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può revocare gli incarichi operativi. La Segreteria Generale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Segretario Generale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, da far pervenire al Segretario Generale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dal Segretario Generale a mezzo PEC, contenente l'ordine del giorno, inviata ai componenti di regola almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, riducibili fino a 1 (uno) nei casi di comprovata urgenza. La Segreteria Generale è presieduta dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – da uno dei due Vice Segretari. I componenti della Segreteria Generale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, la Segreteria Generale può deliberare la decadenza del componente elettivo in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Generale propone al Consiglio Direttivo la sostituzione del componente; il Consiglio Direttivo delibera sulla integrazione della Segreteria Generale e sulla cooptazione (nomina) del componente di Segreteria.

Nei casi di necessità e/o urgenza la Segreteria Generale ha facoltà diretta di decisione, salvo successiva ratifica da parte dell'organo a cui la decisione competeva per statuto.

La Segreteria Generale amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite del sindacato SNIg. Delibera, in via esclusiva, a maggioranza dei componenti, la destinazione di tutti i fondi. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Segreteria Generale redige annualmente un rendiconto di gestione che sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

La Segreteria Generale redige ed approva i regolamenti inerenti i trattamenti normativi, economici e rimborsi spese per dirigenti e operatori sindacali.

La Segreteria Generale decide la costituzione e la soppressione di Enti, società e associazioni finalizzati alla gestione economica delle attività finanziarie. La Segreteria Generale provvede alla organizzazione e al funzionamento delle sedi e ne coordina l'attività; nomina i funzionari e collaboratori tecnici. La Segreteria Generale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni al sindacato.

La Segreteria Generale può istituire uno o più Organi Consultivi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Centri Studi, Comitati Tecnico-Scientifici, Organi di Comunicazione, Academy per la formazione, ecc., nominandone i componenti) i cui componenti possono essere anche esterni al sindacato SNIg; nomina altresì i consulenti della Federazione.

Le deliberazioni della Segreteria Generale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

La Segreteria Generale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

I poteri della Segreteria Generale sono:

- dare attuazione agli indirizzi del Consiglio Direttivo;
- assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con la Confederazione, oltre che con qualunque altra struttura aderente attraverso "patti federative" o convenzioni o altra tipologia di convenzione sottoscritta;
- approvare le adesioni alla Federazione e le rescissioni dei rapporti associativi;
- provvedere alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, coordinamenti e consulte professionali della



FEDERAZIONE, e coordinarne l'attività nei vari campi;

- nominare i collaboratori tecnici;
- costituire, modificare o sopprimere eventuali i Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali contrattuali e di Aree Professionali, nominandone i responsabili, delineandone specifici regolamenti;
- deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i commissariamenti dei Coordinamenti di cui al punto precedente, oltre che delle altre strutture del sindacato SNIng deliberate dal sindacato SNIng inadempienti alle norme del presente Statuto e ai regolamenti del sindacato SNIng, nonché alle regole di perfetta gestione amministrativa e contabile;
- designare i dirigenti responsabili di specifiche attività sia organizzative che politiche che non vengano gestite direttamente dalla Segreteria Generale, individuandoli tra i propri componenti o tra esperti esterni agli organi statutari della Federazione;
- fissare, per le Organizzazioni Sindacali aderenti, la misura dei contributi, ordinari e straordinari, che le stesse sono tenute a versare ai fini dell'adesione alla Federazione;
- fissare, per i gli eventuali Coordinamenti di Settore, di Comparto, di Aree negoziali e di Aree Professionali l'entità della quota associativa e la misura dei contributi a cui gli stessi hanno diritto da parte del sindacato SNIng;
- condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- condurre le contrattazioni nazionali decentrate di amministrazione coordinando le strutture organizzative nazionali esistenti;
- predisporre la piattaforma contrattuale;
- formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;
- ratificare le nomine degli organi statutari periferici del sindacato SNIng, laddove presenti;
- gestire le materie ad essa delegate dal Consiglio Direttivo;
- definire la politica di distacchi sindacali e gli indirizzi d'attuazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- gestire le prerogative e le libertà sindacali del sindacato SNIng;
- verificare il rendimento politico delle risorse umane impiegate nei luoghi di lavoro e nei territori;
- designare i rappresentanti e i candidati del sindacato SNIng in relazione alla costituzione degli organi statutari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.
- designare i rappresentanti e i candidati del sindacato SNIng in commissioni, Consigli di amministrazione,
- comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- costituirsi eventualmente nei giudizi e nei ricorsi avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri;
- fissare, per le strutture nazionali e territoriali (qualora presenti), la misura dei contributi a cui le stesse hanno diritto da parte del sindacato SNIng e le relative modalità di ripartizione.
- nominare e revocare reggenti nazionali per la costituzione di Coordinamenti di Settore, Comparto, Aree negoziali contrattuali e Professionali, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto al Congresso Nazionale di Settore, Comparto, Area negoziale contrattuale o Professionale;
- nominare e revocare reggenti territoriali per la costituzione del sindacato SNIng territoriale, ove inesistenti o in presenza di revoca dei responsabili, con l'incarico di pervenire al più presto ai Congressi territoriali;
- nominare e revocare i Coordinatori e i Vice-Coordinatori Regionali o Interregionali;
- ratifica gli atti e i regolamenti adottati dai vari coordinamenti valutandone compatibilità con lo Statuto del sindacato e dei suoi regolamenti, esprimendosi su congruità o meno delle singole parti e dell'insieme del testo. In questo senso, la dichiarata incompatibilità ne comporta la nullità;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Collegio Nazionale dei Probiviri.

La Segreteria Generale con atto motivato può istituire le commissioni i cui membri sono a tutti gli effetti dirigenti sindacali.



La Segreteria Generale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, etc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.

La Segreteria Generale si avvarrà di uno o più Organi Consultivi, quale ad esempio *un Ufficio studi e formazione* che sarà dotato di un apposito budget che sarà inserito, con specifico capitolo, nel bilancio del sindacato SNIng.

La Segreteria Generale, su proposta del Segretario Generale, può costituire un Esecutivo ristretto di cui fanno parte, oltre al Segretario Generale, il Tesoriere ed i due Vicesegretari.

Nei casi di necessità e urgenza l'Esecutivo ristretto esercita i poteri della Segreteria Generale, salvo ratifica da parte dell'organo cui la decisione spetta per Statuto.

La Segreteria Generale è competente ad approvare norme statutarie di eventuali Federazioni costituite unitariamente ad altre organizzazioni sindacali. Sulla base di apposita delibera Congressuale la Segreteria Generale può essere delegata a modificare lo Statuto del sindacato SNIng per adattarlo ad eventuali modifiche legislative e/o contrattuali o ad accordi di costituzione di Federazioni e Confederazioni sindacali.

Art. 14 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale ha la legale rappresentanza del sindacato SNIng; presiede la delegazione incaricata dei rinnovi contrattuali e ogni altra delegazione che agisca in rappresentanza della Federazione. Il Segretario Generale può essere sfiduciato e obbligato alla dimissione dalla carica dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La rappresentanza legale del sindacato SNIng di fronte a terzi ed in giudizio è attribuita al Segretario Generale. Il Segretario Generale ha la facoltà di delegare i propri poteri di rappresentanza legale del sindacato SNIng su specifiche materie ad altro soggetto della Segreteria Generale.

In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale è affidata ad uno dei Vice Segretari a scelta del Segretario Generale, che assumerà il ruolo di Vice Segretario Vicario, o in assenza o per impedimento di questi, al secondo Vice Segretario.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 472/97, la Federazione si accolla l'onere relativo a tutte le violazioni commesse senza dolo o colpa grave da cui derivano sanzioni amministrative a carico del rappresentante legale del sindacato SNIng, nonché dei membri della Segreteria Generale nell'esercizio delle rispettive funzioni: è a carico del sindacato SNIng la stipula di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti coloro di cui ai commi precedenti.

Sono altresì a carico del sindacato SNIng tutti gli oneri legali che i summenzionati rappresentanti dovranno sostenere in eventuali procedimenti civili, penali o amministrativi avviati nei loro confronti e derivanti da atti o fatti commessi, senza dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione del loro mandato.

Il Segretario Generale può avvalersi per i compiti di coordinamento di un ufficio di segreteria, di uno o più portavoce (responsabili della comunicazione, facenti parte degli Organi Consultivi) e di un ufficio stampa, di cui provvede a nominare i componenti.

Art. 15 – Il Presidente

Al Dirigente del sindacato SNIng che nel corso degli anni abbia dato prova di grande responsabilità ed elevato grado di rapporti istituzionali, il Consiglio Direttivo conferirà la carica di Presidente della Federazione.

Il Presidente:

- ha una funzione di garante sull'operato della Segreteria Generale, riportando la stessa agli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo, qualora necessario;
- invia messaggi alla Segreteria Generale della Federazione ed al Consiglio Direttivo;
- collabora con la Segreteria Generale e in particolare con il Segretario Generale del sindacato SNIng, in una logica di coerenza degli atti disposti rispetto al presente Statuto;

Altre funzioni possono essere attribuite al Presidente dalla Segreteria Generale del sindacato SNIng.

Nel caso di dimissioni, destituzione ovvero impedimento ad esercitare le proprie funzioni da parte del Presidente del sindacato SNIng, la Segreteria Generale procederà alla convocazione del Consiglio Direttivo che procederà alla elezione del nuovo Presidente.



Art. 16 – I Vicesegretari

Ai Vicesegretari sono affidati i seguenti compiti:

- a) sostituire il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato (il ViceSegretario designato prende quindi il nome di Vicesegretario Vicario);
- b) aggiornare il libro degli associati;
- c) controllare, unitamente al Tesoriere, il pagamento delle quote sociali;
- d) collaborare con il Segretario Generale per la progettazione di tutta l'attività della Federazione;
- e) svolgere tutte le altre funzioni che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

I ViceSegretari possono far parte dell'Esecutivo ristretto, se designato dalla Segreteria Generale.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e della gestione amministrativa dell'organizzazione, redige le scritture contabili e svolge gli adempimenti fiscali e contributivi previsti, predisponendo il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e riferendo, altresì, annualmente, alla Segreteria Generale e al Consiglio Direttivo sulle attività svolte a lui assegnate.

Egli è preposto ai pagamenti da effettuarsi, previa l'approvazione degli organi competenti, ed alla riscossione delle entrate. Al Tesoriere spetta altresì anche la funzione di controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e degli adempimenti del caso.

Al Tesoriere è affiancato, per lo svolgimento delle sue attività, uno dei due Vicesegretari (il Vicesegretario *non* Vicario). Il Tesoriere potrà avvalersi di uno degli Organi Consultivi designati della Segreteria Generale per ulteriori funzioni di verifica, quale ad esempio quella di "trasparenza" delle fonti di finanziamento.

Art. 18 - Collegio dei Probiviri – se nominato -

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia morale e disciplinare della Federazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Collegio di Probiviri costituito da 3 Membri, non facenti parte del Consiglio Direttivo né di altri Organi statutari; il Collegio dura in carica 5 anni.

Ai Probiviri vengono demandate dal Consiglio Direttivo le questioni insorte sull'interpretazione del presente Statuto, nonché quelle tra i Componenti degli Organi direttivi, tra i soci, tra le Sezioni locali qualora istituite. Le decisioni vengono prese a maggioranza dai Componenti del Collegio e devono essere dettagliatamente motivate. Esse vengono comunicate agli interessati. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Probiviri resta in carica quello precedente.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei Conti – se nominato -

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 Membri non facenti parte del Consiglio Direttivo né di altri Organi statutari, che eleggono tra loro il Presidente del Collegio, in mancanza presiede il più anziano di età.

Il Collegio dura in carica 5 anni.

Il Collegio ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa del sindacato SNIng.

Può partecipare alle riunioni della Segreteria Generale dietro richiesta del Segretario Generale.

Il Collegio controlla i bilanci preparati dal Tesoriere e adottati dalla Segreteria Generale, che verranno sottoposti al Consiglio Direttivo assieme alla relazione del Collegio stesso.

Il Tesoriere è tenuto ad esibire / o dare in visione i documenti contabili e di cassa, a semplice richiesta dei Revisori.

Art. 20 – Organi Consultivi

Gli Organi Consultivi sono istituiti dalla Segreteria Generale al fine di attuare specifiche attività legate all'esercizio della propria funzione, quali ad esempio: Consiglio di Redazione e/o Responsabile dell'Informazione, Ufficio Studi e Formazione (Academy), Consiglio Tecnico-Scientifico.

La comunicazione della Federazione verso l'esterno avviene di norma attraverso il Sito web della Federazione e dei canali Social opportunamente configurati.



Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di nominare un Consiglio di Redazione e/o un Responsabile dell'Informazione, scelti o tra gli iscritti alla Federazione o tra esperti esterni.

L'Ufficio Studi e Formazione/Academy ha – tra le proprie funzioni e responsabilità (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Analizzare dati e tendenze del mercato del lavoro ingegneristico ed in generale del settore dell'Innovazione, per anticipare le esigenze formative dei lavoratori, dei ricercatori, dei professionisti;
2. Progettare e offrire corsi di formazione continua, aggiornamenti tecnologici e soft skills per favorire l'occupabilità;
3. Elaborare studi e pubblicazioni su temi chiave del settore, dall'innovazione tecnologica a quella organizzativa;
4. Promuovere la cultura ingegneristica e dell'innovazione attraverso workshop, seminari, convegni ed eventi, disseminando i contenuti delle pubblicazioni realizzate o scelte tra quelle più pertinenti negli ambiti di riferimento;
5. Partecipare ad attività con istituzioni Universitarie ed in generale del mondo della formazione pubblica e privata.

Rientrano fra le attività del Consiglio Tecnico-Scientifico, se nominato:

- Consulenza strategica: supportare la Segreteria Generale nel definire priorità, temi di ricerca e programmi formativi, con attenzione alle implicazioni giuslavoristiche di innovazioni tecnologiche e organizzative;
- Valutazione e qualità: garantire la qualità scientifica e metodologica di studi e report, analizzando anche gli impatti normativi e contrattuali delle proposte avanzate;
- Anticipazione delle tendenze: individuare innovazioni tecnologiche e le relative sfide lavorative (ad esempio automazione, AI, smart working) per proporre strategie contrattuali e normative in favore dei lavoratori del settore dell'ingegneria e dell'Innovazione;
- Networking giuridico: favorire collaborazioni con gli enti preposti (Ministero del Lavoro, CNEL, ecc.) e studi legali per sviluppare soluzioni che combinino innovazione e tutela dei diritti lavorativi.
- Advocacy tecnico-giuslavoristica: promuovere politiche e iniziative a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di contratti collettivi equi, difendendo i diritti e le specificità dei professionisti ingegneristiche e dell'Innovazione.
- Supportare la contrattazione fornendo dati strategici ai rappresentanti sindacali.

PARTE TERZA - Attività amministrazione, patrimonio e bilancio

Art. 21 - Attività amministrativa

L'attività del sindacato SNIing si fonda su una politica dei costi e dei ricavi, connessa alle necessità ed alle possibilità della struttura, nonché su una regolare gestione contabile, corretta e documentata, basata su criteri di veridicità, chiarezza, correttezza e trasparenza.

Il sindacato SNIing, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene le diverse modalità di finanziamento esposte nel presente Statuto.

Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce "entrate".

L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dalla Segreteria Generale del sindacato SNIing. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dalla Segreteria Generale del sindacato SNIing. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione.

Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo sono patrimonio collettivo di tutto il sindacato SNIing e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. Il Consiglio Direttivo ed eventuali ulteriori organi eletti da sindacati federati assicurano adeguate risorse per il funzionamento delle varie strutture della Federazione.

Nelle occasioni in cui si renda necessario deliberare spese per iniziative che riguardano la totalità degli iscritti da parte degli organismi che ne hanno facoltà, i costi debbono essere ripartiti tra tutti i livelli di categoria sulla base della percentuale di riparto, salvo diversa decisione degli organismi stessi. La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Consiglio Direttivo del sindacato SNIing.



Art. 22 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o carattere e dalle entrate straordinarie, nonché dalle somme a qualunque titolo accantonate. Per tutta la durata dell'esistenza del sindacato SNIng nessuno potrà avanzare pretese sul patrimonio, o in caso di recesso, quote alcune anche se precedentemente versate.

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie sono costituite da:

- a) quote di iscrizione e contributi annuali, straordinari e volontari degli iscritti alla Federazione;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà del sindacato SNIng;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di Enti pubblici e privati, nazionali ed europei, persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Federazione per il perseguimento e/o il supporto dell'attività istituzionale;
- e) progetti di formazione, iniziative editoriali e di disseminazione;
- f) ogni altra entrata prevista e consentita dalla normativa vigente in materia di associazionismo.

Costituiscono fonti di spesa della Federazione:

- le spese generali per beni strumentali all'attività (comunicazione, fitti, imposte, tasse, cancelleria, stampati, posta, telefono, trasporti, rappresentanza, ristoro, pernottamenti, assicurazioni, ecc.)
- le spese di funzionamento e di rappresentanza per lo svolgimento dell'attività statutaria (congressi, consigli, segreterie, contrattazioni, assemblee, spese di adesione a Confederazioni italiane ed europee, ecc.);
- altre spese eventualmente dichiarate obbligatorie da leggi o da regolamenti dalle competenti Autorità.

Eventuali altre spese debbono avere ad oggetto l'interesse allo sviluppo dell'attività e dell'immagine della Federazione.

Art. 23 - Esercizio sociale e rendiconto economico

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo secondo le disposizioni indicate nel Regolamento.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto, veritiero e trasparente, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria del sindacato SNIng.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nella Federazione stessa per gli scopi istituzionali e/o utilizzato nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 24 - Utili di gestione

La Federazione è senza fini di lucro e pertanto è esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi, riserve o qualunque altra giacenza, tra gli associati.

Il sindacato SNIng potrà compiere ogni attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione delle suddette finalità e, in ogni caso, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.

PARTE QUARTA - Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Obbligatorietà dello Statuto.

È fatto obbligo a tutti gli iscritti e a tutti gli organi del sindacato SNIng di rispettare il presente Statuto.

Art. 26 - Modifiche Statuto

I Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e sono iscritti con i medesimi diritti e obblighi previsti dal presente Statuto per gli altri iscritti. Il primo consiglio direttivo è costituito dai Fondatori; il Consiglio Direttivo elegge la Segreteria. Consiglio Direttivo e Segreteria restano in carica per 5 anni dal momento della fondazione. In prima istanza, e fino al primo Congresso, il Consiglio Direttivo è l'organo competente ad apportare modifiche al presente atto.

Art. 27 - Patrimonio Sociale

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività statutarie sono costituite da:

- a) quote associative e contributi annuali di, straordinari e volontari degli associati;



- b) beni mobili ed immobili di proprietà del sindacato SNIg;
- c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di Enti pubblici e privati, nazionali ed europei, persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dalla Federazione per il perseguimento e/o il supporto dell'attività istituzionale di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- e) iniziative editoriali;
- f) ogni altra entrata prevista e consentita dalla normativa vigente in materia di associazionismo.

Art. 28 - Regolamenti interni

La Segreteria Generale - al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi e delle cariche sociali e di perseguire la realizzazione degli scopi statuari - ha la facoltà di approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci.

Art. 29 - Tutela dei dati personali

La Federazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali in possesso avendo cura di servirsene nel rispetto della normativa vigente e sempre per le finalità previste nel presente Statuto. Con la richiesta di iscrizione, tutti gli iscritti autorizzano il sindacato SNIg alla raccolta, gestione, e trattamento dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR) per le finalità statuarie.

Il Titolare del Trattamento è il Sindacato SNIg. La nomina del Data Protection Officer è effettuata all'insediamento della Segreteria Generale.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento attuativo e dalle deliberazioni espresse dagli organi associativi, valgono le norme statuarie ovvero quanto previsto nel Codice Civile. Per ogni controversia conseguente alla inosservanza dei soci di quanto previsto all'interno del presente Statuto e dei successivi regolamenti derivanti dalle decisioni del Consiglio, verrà esperito un tentativo di Mediazione Civile presso uno degli Organismi presenti nel Comune di Roma. In seconda istanza, qualora la controversia non trovasse conciliazione, il Tribunale competente è quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 14 / 03 /2025: